



Istituto Comprensivo "VITO INTINI"
Via S. Anna s.n.c. – C.M. BAIC875005 – Codice fiscale 93423420723
Codice Univoco Ufficio UFZFDS
e-mail: baic875005@istruzione.it - baic875005@pec.istruzione.it
<http://www.primoicmonopoli.edu.it>
70043 MONOPOLI (Bari)



Scuola Infanzia "Mons. C. Ferrari"
Viale A. Moro - 0809301634

Scuola Primaria "V. Intini"
Scuola Infanzia "V. Intini"
Via Dieta - 080747072

Scuola Secondaria "V. Sofo"
Via Sant'Anna - 080802303

Monopoli, fa fede il protocollo

Al Personale Docente
Alle Famiglie
dell'IC "Vito Intini"
Al Sito Web

Circolare n. 79

Oggetto: Validità anno scolastico 2024-25 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011;

Visto il D lgs 62/2017;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa che il **limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-25**, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	ore settimanali	monte ore annuale	monte ore minimo presenze 75%	monte ore massimo assenze 25%
Secondaria	30	990	743	247
Secondaria Indirizzo musicale	33	1089	817	272

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio come riportato nella quarta colonna. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso allo scrutinio finale e quindi alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, (colonna 5) è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale personalizzato.

Inoltre si ricorda alle **famiglie degli alunni** sia della **Scuola primaria** che della **Scuola secondaria di primo grado** che con la Legge 159/23 conversione in legge del DL 123/23 (cosiddetto Decreto Caivano) sono state introdotte le seguenti novità:

•È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:
punto 4)

Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

• È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

• Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Pertanto, i docenti avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuale frequenza irregolare degli alunni per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica.

Si confida nella piena collaborazione di tutti e si inviano cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Giuseppina Rizzo